

MOZIONE IN TEMA DI FAMIGLIA

La Camera,

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 310 del maggio 1989, ha interpretato l'articolo 29 della Costituzione nel senso che esso «riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri, che nascono soltanto dal matrimonio»;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 352 del 2000, ha evidenziato che «la convivenza *more uxorio* è diversa dal vincolo coniugale»;

nell'ottobre del 2000, la Corte costituzionale ha affermato, con l'ordinanza n. 491, che la diversità tra unione di fatto e famiglia naturale fondata sul matrimonio rappresenta «un punto fondamentale di tutta la giurisprudenza costituzionale»;

la Corte costituzionale ha ribadito, con l'ordinanza n. 121 dell'aprile 2004, l'impossibilità di parificare, dal punto di vista giuridico, la famiglia costituzionalmente intesa e la convivenza;

la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8976 del maggio 2005, ha enunciato che «dalla libera determinazione dei conviventi di fatto di non contrarre il vincolo del matrimonio, e quindi di non assumere gli obblighi che l'ordinamento impone vicendevolmente ai coniugi (coabitazione, fedeltà, solidarietà, assistenza materiale e morale), consegue l'inesistenza di qualsiasi diritto, sia di natura personale che patrimoniale, di un convivente verso l'altro»;

in data 5 dicembre 2006, il consiglio comunale di Padova ha approvato una mozione in base alla quale le coppie di fatto, sia etero che omosessuali, potranno ottenere il riconoscimento anagrafico, come famiglia fondata su vincoli affettivi;

entro fine gennaio 2007 il Governo dovrebbe portare all'attenzione del Consiglio dei ministri un disegno di legge sulle coppie di fatto;

i diritti individuali delle persone conviventi trovano già ampio riconoscimento nel nostro ordinamento;

impegna il Governo:

a non adottare iniziative legislative o amministrative che prevedano o comportino:

- a) l'equiparazione, sia essa espressa o implicita, fra la convivenza e la famiglia;
- b) la registrazione della coabitazione come presupposto per modificare il regime delle pensioni di reversibilità, a danno del coniuge che dovrebbe esserne il legittimo beneficiario;
- c) la parificazione delle convivenze omosessuali a quelle eterosessuali in generale, soprattutto, in particolare, su questioni delicate, come la legittimazione all'adozione o come l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
- d) l'inclusione, tra le formazioni sociali riconosciute e garantite dall'articolo 2 della Costituzione, delle coabitazioni affettive o di compagnia in genere;
- e) l'equiparazione, agli effetti anagrafici, alla famiglia di insiemi di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

(1-00073)

«Bertolini, Cossiga, La Loggia, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Carlucci, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Aprea, Azzolini, Baiamonte, Bernardo, Berruti, Biancofiore, Bocciardo, Boschetto, Brancher, Brusco, Campa, Carfagna, Ceccacci Rubino, Ceroni, Cesaro, Cicu, Crimi, Crosetto, Dell'Elce, Mistrello Destro, D'Ippolito Vitale, Di Cagno Abbrescia, Di Centa, Di Virgilio, Fallica, Fasolino, Fedele, Ferrigno, Giuseppe Fini, Fitto, Floresta, Franzoso, Fratta Pasini, Galli, Garagnani, Gardini, Germanà, Giro, Giudice, Grimaldi, Iannarilli, Laurini, Lazzari, Lenna, Lupi, Marinello, Marras, Mazzaracchio, Minardo, Misuraca, Mondello, Osvaldo Napoli, Palmieri, Palumbo, Paniz, Paroli, Pelino, Pescante, Pili, Ponzo, Romagnoli, Luciano Rossi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Sanza, Stagno D'Alcontres, Testoni, Tortoli, Uggè, Verro, Vitali, Alfredo Vito, Zanetta, Zorzato».